

8.1. *Premessa*

L'attività dell'Autorità, con riguardo ai profili attinenti alla tematica della libertà di manifestazione del pensiero, è stata particolarmente intensa sia in termini di produzione di provvedimenti che di riflessioni avviate in ordine al delicato tema del bilanciamento di detta libertà con i diritti degli interessati. Tale ultimo aspetto ha costituito un momento preponderante dell'attività del Garante in questo settore nel quale la trattazione dei numerosi reclami pervenuti ha rappresentato l'occasione per enunciare importanti principi, anche alla luce dei nuovi criteri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel RGPD. Ciò, in particolare, è avvenuto con riguardo agli artt. 17 e 21 che, in parte, hanno rideterminato i parametri di bilanciamento ponendo, in alcuni casi, una sorta di vantaggio preventivo a favore dell'interessato (cfr. par. 8.5).

Delle peculiarità insite nell'ambito del trattamento di dati per fini giornalistici è apparso consapevole anche il legislatore europeo che ha, infatti, rimesso agli Stati membri l'introduzione nei rispettivi ordinamenti nazionali di eventuali correttivi alle disposizioni del RGPD al fine di contemperare la regolazione ivi contenuta, valida nei confronti della generalità dei trattamenti, con le peculiarità riconosciute a questo ambito (cfr. art. 85).

Il legislatore italiano ha ritenuto di attuare questa prerogativa mantenendo nella disciplina nazionale, seppur con alcune integrazioni, le deroghe già previste dalla disciplina previgente (cfr. artt. 136-139 del Codice). Si segnala la facoltà di trattare dati riconducibili alle categorie particolari previste dagli artt. 9 e 10 del RGPD, quali i dati riguardanti la sfera sanitaria, sessuale e giudiziaria, a condizione del rispetto delle regole deontologiche, oltreché l'esplicita introduzione del regime sanzionatorio anche con riguardo a questa tipologia di trattamenti. Quest'ultimo profilo ha richiesto tuttavia, in virtù della copertura costituzionale garantita ai diritti coinvolti, un'attenta valutazione dei presupposti al ricorrere dei quali ritenere applicabili dette misure.

8.2. *Dati statistici ed aspetti procedurali*

Il reclamo, come detto, ha rappresentato nel corso del 2019 lo strumento di elezione utilizzato dagli interessati per rivolgersi all'Autorità esercitando uno dei diritti disciplinati dagli artt. 15-22 del RGPD, in particolare quelli di opposizione all'ulteriore trattamento e di cancellazione. Una parte considerevole delle richieste pervenute sono state definite mediante note istruttorie con le quali è stata comunicata alle parti la conclusione del procedimento a seguito dell'avvenuta adesione del titolare del trattamento ovvero l'insussistenza dei presupposti per procedere. Un quarto dei casi è stato invece concluso con l'adozione di provvedimenti adottati dal Garante tramite i quali sono state per lo più disposte misure correttive nei confronti dei titolari del trattamento.

Le doglianze presentate dagli interessati hanno riguardato, in larga parte: a) l'av-

venuta pubblicazione di dati ritenuti eccedenti da parte degli editori di testate giornalistiche e la successiva diffusione degli stessi quale effetto dell'indicizzazione degli articoli effettuata tramite motori di ricerca esterni ai rispettivi siti; b) la pubblicazione sui *social network* di dati personali in assenza del consenso dell'interessato o di altre basi giuridiche idonee a fondare la liceità del trattamento posto in essere; c) la perdurante reperibilità, tramite motori di ricerca, di risultati associati al nominativo di una determinata persona, la conoscibilità dei quali, in virtù del tempo trascorso, del ruolo ricoperto e di altri parametri utilizzati con riguardo a questa tipologia di trattamenti, è stata ritenuta non più rispondente alla situazione attuale della medesima ed al conseguente interesse del pubblico a disporre delle relative informazioni.

Non di rado l'attività istruttoria ha evidenziato carenze sul piano delle informative da rendere agli utenti dei siti ai sensi degli artt. 13 e ss. del RGPD.

È proseguita, come nel passato, la valutazione delle segnalazioni pervenute, pari a circa la metà dei reclami presentati; alcune di esse hanno fornito spunti interessanti per l'avvio di riflessioni su tematiche coinvolgenti diversi settori di attività del Garante.

Il settore dei trattamenti in ambito giornalistico, benché conservi una sua specificità, è stato ovviamente interessato dalle novità procedurali introdotte con i nuovi regolamenti interni (cfr. par. 1) e ciò è valso, in particolare, con riguardo all'introduzione della fase costituita dalla comunicazione di avvio formale di procedimento da notificarsi al titolare del trattamento in tutti quei casi in cui, sulla base dell'istruttoria svolta, sia ravvisabile un *fumus* di violazione tale da richiedere un approfondimento in vista dell'eventuale adozione di un provvedimento correttivo e/o, se del caso, di tipo sanzionatorio. Ciò ha richiesto la necessità di avviare una riflessione in ordine alle circostanze alle quali dare maggior peso in questi casi, tenuto conto degli effetti che potrebbero derivare sulla libertà di informazione da un uso non equilibrato di questo nuovo potere, pur non potendosi perdere di vista il ruolo di garanzia dei diritti fondamentali della persona riconosciuto alle autorità di protezione dati.

In una prospettiva di adeguamento al nuovo quadro normativo europeo, ed in attuazione di quanto espressamente previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il 4 gennaio 2019 sono state pubblicate in G.U. le "Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica", tramite le quali si è provveduto ad individuare le disposizioni del preesistente "Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica" ritenute compatibili con il RGPD, aggiornando, nel contempo, i richiami ad atti normativi presenti all'interno di esso. Le disposizioni contenute nel testo indicato costituiscono condizioni essenziali di liceità del trattamento dei dati personali in ambito giornalistico (art. 2-*quater* del Codice) e conserveranno la loro efficacia sino a che non sarà posta in essere la revisione delle stesse in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, secondo quanto previsto dagli artt. 2-*quater* e 139 del Codice.

Alla luce del rinnovato quadro normativo, si è tenuto un incontro tra il Garante e il Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, all'esito del quale si è rinnovato il richiamo ai mezzi di informazione affinché rispettino le regole alla base della professione giornalistica e i provvedimenti adottati dall'Autorità, anche in ragione del nuovo quadro sanzionatorio. In tale circostanza è stata condivisa l'urgenza di tornare a sensibilizzare i *media* sul rispetto della dignità e delle libertà fondamentali delle persone, anche attraverso l'organizzazione in comune di attività formative su tali tematiche; verrà inoltre avviata una discussione volta ad individuare le modalità più opportune per trasmettere i provvedimenti adottati

dall'Autorità ai Consigli dell'Ordine in vista della valutazione dei fatti da parte degli stessi per i profili deontologici (v. comunicato stampa 6 novembre 2019, doc. web n. 9179762).

8.3. *Il trattamento dei dati nell'esercizio dell'attività giornalistica*

8.3.1. *Dati giudiziari*

L'Autorità è stata chiamata ad affrontare nuovamente il tema del trattamento di dati giudiziari da parte di testate giornalistiche e di siti web, oltreché da parte dei motori di ricerca (cfr. par. 8.5), attraverso l'individuazione dei principi di un corretto trattamento di questa particolare categoria di dati. Ciò in quanto, senza voler comprimere le esigenze informative connesse a notizie riguardanti rilevanti fatti di cronaca giudiziaria, si è avvertita con urgenza, in virtù di quanto emerso dall'esame dei casi sottoposti all'attenzione del Garante, l'esigenza di garantire con particolare incisività la tutela dei diritti delle persone coinvolte, sia che si tratti di vittime, sia che si tratti di persone sottoposte ad indagine per fatti di reato descritti all'interno degli articoli diffusi *online*.

Sono stati così ribaditi i limiti che gli editori incontrano con riguardo al trattamento di dati afferenti a vicende giudiziarie, tenendo anche conto del fatto che, pur essendo stata prevista dallo stesso RGPD la possibilità di introdurre, in ambito giornalistico, deroghe al regime generale, il legislatore nazionale ha comunque mantenuto un punto fermo vincolando il trattamento delle categorie particolari di dati di cui agli artt. 9 e 10 del RGPD al rispetto delle regole deontologiche di settore.

Il travalicamento dei criteri dettati da queste ultime è stato riscontrato con riguardo alla pubblicazione di immagini di persone coinvolte in fatti di cronaca giudiziaria riprese in condizioni di costrizione fisica o comunque in circostanze la cui diffusione è stata ritenuta lesiva della dignità delle medesime. Ciò è avvenuto, ad esempio, in occasione della riscontrata diffusione in rete di un video ritraente le reazioni autolesionistiche di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, filmato all'interno dei locali di un commissariato di polizia: il Garante, rinvenendo nel trattamento così effettuato gli estremi di una violazione delle norme di riferimento (cfr. art. 137, comma 3, del Codice e art. 8, comma 1, delle regole deontologiche), ha adottato, in via d'urgenza, una serie di provvedimenti di limitazione provvisoria del trattamento, attraverso i quali è stata inibita ai titolari coinvolti l'ulteriore propagazione delle immagini con modalità tali da rendere identificabile la persona ripresa, tenuto anche conto delle esternazioni rese da quest'ultima all'interno del video in relazione al proprio stato di salute (*ex multis* provv. 25 marzo 2019, n. 73, doc. web n. 9114416). Ad analoga valutazione si è pervenuto a fronte dell'avvenuta diffusione, all'interno di siti web riconducibili a varie testate giornalistiche, di immagini, pubblicate a corredo dei corrispondenti articoli di stampa, ritraenti due persone che, poste in stato di fermo a seguito di un grave fatto di cronaca, sono state riprese in evidente stato di costrizione fisica (provv. 25 ottobre 2019, n. 198, doc. web n. 9199034; provv. 31 ottobre 2019, n. 199, doc. web n. 9199046). Anche in questo caso si è ritenuto, sulla base di una valutazione effettuata nell'immediatezza del fatto, che il trattamento dei dati riferiti agli individui coinvolti fosse avvenuto con modalità tali da risultare in contrasto con il principio di essenzialità dell'informazione e con quello di rispetto della dignità umana, oltreché con specifiche norme poste dall'ordinamento a tutela delle persone arrestate, quale l'art. 114, comma 6-bis, c.p.p. che espressamente vieta "la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di

manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta”.

L’Autorità, al fine di richiamare il mondo dei *media* al rispetto delle norme vigenti in materia, ha accompagnato l’adozione dei provvedimenti sopra citati con appositi comunicati stampa (cfr. comunicato stampa 25 ottobre 2019, “Omicidio a Roma: i *media* rispettino il codice di procedura penale”, doc. web n. 9170332) finalizzati, da un lato, a favorire un processo di adeguamento spontaneo anche da parte di eventuali ulteriori titolari del trattamento e, dall’altro, a richiamare, in generale, l’attenzione dei mezzi di informazione sull’importanza del rispetto di regole che costituiscono, prima di tutto, un baluardo di civiltà.

L’importanza attribuita al rispetto di determinati principi con riguardo al trattamento di questa categoria di dati è emersa anche nell’ambito di una decisione innovativa adottata dall’Autorità con il provvedimento del 27 novembre 2019, n. 213 (doc. web n. 9236677) che, seppure diretta in via immediata nei confronti del gestore di un motore di ricerca, ha preso le mosse dalla valutazione di una presumibile illiceità nel trattamento di dati giudiziari imputabile agli editori che avevano curato l’originaria pubblicazione di articoli oggetto di indicizzazione. Questi ultimi, infatti, contenevano, oltre alla descrizione della vicenda giudiziaria sottostante, immagini delle persone indagate che, per le modalità con cui erano state realizzate, apparivano riconducibili alla categoria delle foto segnaletiche, la cui diffusione ad opera delle Forze di polizia è sottoposta ad uno specifico vincolo di finalità. Ritenendo dubbia la liceità del trattamento effettuato *ab origine* dagli editori delle testate giornalistiche interessate, ha disposto, nelle more dello svolgimento di un accertamento da condurre nei confronti di questi ultimi, la limitazione provvisoria del trattamento effettuato dal gestore del motore di ricerca al fine di ridurre il pregiudizio subito dall’interessato in virtù della perdurante diffusione, in associazione al suo nominativo, delle immagini sopra descritte.

Su questo tema il Garante ha inoltre adottato un provvedimento a seguito di un reclamo con cui l’interessato ha chiesto la rimozione di articoli di stampa che riportavano la notizia del suo arresto quale presunto “responsabile di tentato furto archeologico e danneggiamento” di un sito archeologico, diffondendo i suoi dati anagrafici e riportando, altresì, la sua foto segnaletica; ritenendo che la pubblicazione di questa specifica immagine fosse illecita, in quanto non supportata da comprovate ragioni di giustizia e di polizia, né altrimenti giustificata in ragione di esigenze informative sulla vicenda, il reclamo è stato accolto (provv. 7 febbraio 2019, n. 38, doc. web n. 9101651).

Sempre in relazione agli effetti della indicizzazione in rete di notizie di cronaca giudiziaria, va menzionato un altro provvedimento del Garante con il quale è stato accolto il reclamo di un professionista che lamentava la reperibilità di un articolo recante il contenuto e la trascrizione di alcuni atti giudiziari relativi a procedimenti penali in tema di associazione mafiosa nei quali egli veniva menzionato, ma rispetto ai quali era estraneo. L’Autorità ha rilevato che, quand’anche la pubblicazione dell’articolo, risalente al 2013, fosse stata a suo tempo motivata da esigenze di cronaca rispetto alle risultanze dei procedimenti allora in corso, la sua persistente reperibilità in internet in associazione al nominativo del reclamante risultava idonea a fornire, alla luce delle attuali risultanze giudiziarie, un’informazione incompleta e non aggiornata a cominciare dallo stesso titolo dell’articolo; ciò alla luce del fatto che i procedimenti penali *de quibus* erano giunti ad una fase avanzata in cui i soggetti imputabili di reato erano stati individuati e tra questi non figurava il reclamante. Nell’ambito dell’istruttoria sono state altresì rilevate e sanzionate carenze del titolare del trattamento anche in ordine all’informativa da fornire agli utenti, con

particolare riferimento ai contatti attraverso i quali esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del RGPD (prov. 11 dicembre 2019, n. 227, doc. web n. 9269868).

8.3.2. *Dati relativi a minori*

Il quadro normativo concernente la tutela dei minori fornisce parametri sufficientemente precisi. In particolare, il Codice (art. 50) e le allegate regole deontologiche (art. 7) documentano una scelta precisa dell'ordinamento volta ad accordare una specifica protezione alle informazioni riguardanti i minori e a privilegiare l'interesse di tali soggetti anche rispetto ad altri diritti e libertà fondamentali quali quelli tutelati dall'art. 21 Cost. Alla base di tale scelta c'è la consapevolezza che i minori risultano particolarmente esposti ai rischi legati alla diffusione non controllata dei dati che li riguardano: evento che, in molti casi, rischia di segnare profondamente il loro sviluppo, provocando danni ben più rilevanti di quelli che possono essere prodotti in una persona adulta. La *ratio* della disciplina sta dunque nel tutelare la personalità del minore coinvolto in fatti di vita – già di regola negativi – la cui pubblicizzazione su internet risulta per lo stesso (ulteriormente) pregiudizievole.

A tale riguardo si può richiamare un provvedimento relativo ad un reclamo con il quale due genitori hanno chiesto la rimozione di un articolo di stampa, diffuso anche mediante il sito internet di un quotidiano, che riportava le generalità, la fotografia e i dati sanitari riguardanti la figlia minore deceduta in ospedale a causa di una malattia. Il Garante ha ritenuto di accogliere la richiesta, vietando l'ulteriore diffusione delle generalità e delle immagini della medesima, considerando questi elementi eccedenti rispetto alle finalità informative dell'articolo, ossia quelle di dare conto di un'indagine svolta dalla Procura della Repubblica competente per l'accertamento delle responsabilità connesse alla morte di una bambina. Nel caso di specie, la tutela normalmente garantita alla dignità della persona malata, poi deceduta, è stata rafforzata dalla circostanza della minore età dell'interessata, interpretandosi perciò il parametro dell'interesse pubblico in modo particolarmente rigoroso anche a protezione della memoria della defunta e della serenità del suo nucleo familiare (prov. 4 aprile 2019, n. 90, doc. web n. 9113909).

8.3.3. *Registrazioni audio e video*

Nuove occasioni di riflessione sul tema dell'uso di strumenti di registrazione audio e video a fini giornalistici sono state fornite da alcuni reclami presentati all'Autorità nel periodo di riferimento. Si segnalano, in particolare, due decisioni con cui sono state dichiarate infondate le doglianze formulate in relazione alla identificabilità dei reclamanti, protagonisti di alcuni servizi televisivi aventi lo scopo di denunciare talune condotte irregolari, suscettibili di assumere anche rilevanza penale, tenute dagli stessi, nel contesto più generale di denuncia del fenomeno del lavoro nero e/o sommerso e delle assunzioni irregolari (prov. 24 ottobre 2019, n. 201, doc. web n. 9207828) nonché delle azioni di discriminazione e di contrasto all'integrazione sociale degli immigrati (prov. 20 giugno 2019, n. 141, doc. web n. 9123578).

8.4. *Diffusione di dati personali sui social network*

Numerosi reclami e segnalazioni hanno avuto ad oggetto la pubblicazione di dati personali (commenti, fotografie, ecc.) sui profili *social* e, in particolare, su Facebook, Instagram e YouTube. Le disposizioni che disciplinano tale materia sono, anche in questo caso, quelle di cui agli artt. 136 ss. del Codice dedicate a “Finalità gior-

nalistiche e altre manifestazioni del pensiero”, in quanto tale ampia formulazione consente, quando ne ricorrano i presupposti, di estendere le garanzie e le deroghe in materia di tutela della riservatezza e della protezione dei dati anche a quelli immessi in rete. Come nel caso della diffusione dei dati per finalità giornalistiche, non è richiesto pertanto il consenso dell’interessato, sempre che sussistano adeguate finalità di interesse pubblico, inteso come interesse della cerchia dei soggetti che hanno accesso alle informazioni pubblicate sui *social*. Anche in questi casi, perciò, il bilanciamento tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela dei dati personali va effettuato caso per caso sulla base del tipo di diffusione sui *social media* e della natura dell’informazione di volta in volta immessa dall’interessato o, più frequentemente, da altri soggetti. I reclami e le segnalazioni hanno riguardato, nella maggior parte dei casi, le seguenti condotte:

- diffusione di foto di minori da parte di uno dei genitori separati: riguardo a tali reclami e segnalazioni relativi a *social network* si sono andati consolidando una serie di orientamenti in base ai quali il Garante ha chiesto di provvedere all’eliminazione delle foto di minori “postate” da uno dei due genitori separati senza il consenso dell’altro;
- diffusione di foto presenti su profili Facebook chiusi e aperti: per i profili chiusi si ritiene che non si applichi la normativa sulla protezione dei dati, reputandosi il trattamento in questione effettuato per finalità personali e domestiche. Quanto ai profili aperti, l’eliminazione tende ad essere disposta per le foto e i video in cui il segnalante risulta essere riconoscibile, ove questi non abbia prestato il consenso;
- diffusione di foto sui *social* finalizzate a denunciare attività illecite (ad es., conferire in modo improprio la spazzatura; rendere noto un veicolo parcheggiato in un luogo non consentito): la relativa diffusione è stata ritenuta ammissibile a condizione che fossero riprese in luogo pubblico e che i soggetti fotografati non fossero riconoscibili;
- diffusione sui *social* di atti giudiziari: si è valutato caso per caso se i dati diffusi fossero tutti di interesse pubblico, chiedendo di eliminare i dati non essenziali (ad es., il numero di telefono degli interessati);
- diffusione sui *social* di profili *fake*: il Garante ha chiesto al titolare della pagina Facebook la rimozione degli stessi.

L’unico provvedimento adottato in materia ha riguardato un reclamo, presentato da un personaggio che riveste un ruolo pubblico, con il quale lo stesso ha lamentato la diffusione su Facebook e su altri *social network* di video che diffondevano l’indirizzo di residenza e le fotocopie degli assegni circolari con i quali aveva proceduto all’acquisto della sua abitazione. Il Garante ha ordinato l’eliminazione di questi video, posto che si trattava di dati privati che, in considerazione delle potenzialità diffusive proprie di internet e dei *social media*, mettevano a rischio l’incolumità dell’interessato e della sua famiglia (provv. 18 aprile 2019, n. 104, doc. web n. 9113894).

8.5. *Trattamento dei dati tramite i motori di ricerca*

Il settore dei reclami proposti nei confronti dei gestori di motori di ricerca è stato interessato da alcune importanti novità riguardanti le modalità di trattazione degli stessi. Avendo per lo più le caratteristiche di trattamenti definibili come transfrontalieri (cfr. art. 4, punto n. 23, del RGPD), le richieste avanzate nei confronti dei relativi titolari risultano tendenzialmente soggette all’applicazione della procedura

di cooperazione di cui agli artt. 56 ss. del RGPD che implica un coinvolgimento dell'autorità capofila (*Lead Supervisory Authority*, coincidente con l'autorità dello stato membro in cui il titolare del trattamento ha individuato il proprio stabilimento principale) e delle altre autorità di protezione dati interessate (*Concerned Supervisory Authority*).

La regola generale presenta, tuttavia, alcune eccezioni.

Google, gestore dell'omonimo motore di ricerca, nei primi mesi del 2019 ha dato, infatti, comunicazione alle autorità europee di aver mantenuto la gestione dei trattamenti effettuati in tale ambito presso la propria sede principale negli Stati Uniti; non essendo stato individuato uno stabilimento principale nel territorio dell'Unione europea, con riferimento ai trattamenti effettuati da tale società attraverso la gestione del motore di ricerca è pertanto venuto meno il presupposto di applicazione del meccanismo dello sportello unico (cd. *One Stop Shop*); di qui, il permanere in capo alle singole autorità di protezione dati della competenza a definire autonomamente i casi nazionali (che, nel caso del Garante, si è tradotto nell'adozione di circa 25 provvedimenti).

Diverso è stato invece l'approccio seguito con riguardo ad altre società, quali Microsoft Corporation e Verizon Media Emea Limited (già Oath Emea Limited) – rispettivamente titolari dei motori di ricerca Bing e Yahoo! – in virtù del fatto che tali società hanno invece ritenuto di avvalersi della facoltà riconosciuta dal RGPD di individuare uno stabilimento principale nel territorio dell'UE; ciò ha determinato l'applicabilità del meccanismo di cooperazione, pur restando salva la possibilità di proporre all'autorità capofila una definizione del reclamo a livello locale al ricorrere dei presupposti indicati dall'art. 56, par. 2, del RGPD.

Nel corso del 2019, tuttavia, si sono verificate le condizioni per l'attivazione di questa procedura in un solo caso, in quanto, in relazione alla maggior parte dei reclami proposti, i titolari del trattamento da ultimo indicati hanno mostrato un approccio particolarmente collaborativo già in sede di riscontro alla richiesta di informazioni preliminari inviata dall'Autorità, circostanza che ha portato a definire le relative vicende senza necessità di attivare una formale procedura di cooperazione. Nell'ambito, invece, delle procedure aperte da altre autorità europee di protezione dati, e inserite all'interno della piattaforma IMI (cfr. par. 21.1), si è provveduto, nella maggior parte dei casi, a manifestare l'interesse del Garante a prendere parte ad un processo di valutazione congiunta ritenendo utile l'esame delle relative questioni anche ai fini della definizione di vicende analoghe.

La specificità dei reclami proposti nel settore dei trattamenti effettuati mediante motori di ricerca – la definizione dei quali passa per l'individuazione di un punto di equilibrio tra l'interesse pubblico a disporre delle informazioni presenti in rete ed il diritto ad essere dimenticati rivendicato dagli interessati – ha registrato, con l'applicazione del RGPD, un elemento di cambiamento connesso alla nuova formulazione dell'art. 21 relativo al diritto di opposizione che, nei casi individuati nella norma, ha spostato a carico del titolare l'onere di provare la sussistenza di ragioni idonee a giustificare la prosecuzione del trattamento, agevolando l'accoglimento delle istanze di rimozione formulate dagli interessati.

Nell'ambito dei procedimenti trattati, l'Autorità ha avuto modo, da un lato, di confermare alcuni principi già affermati nella lunga esperienza anteriore all'ingresso del RGPD e, dall'altro, di intraprendere strade nuove anche attraverso l'ampliamento di riflessioni già avviate in precedenza. Ciò è quanto avvenuto, ad esempio, con riguardo alla definizione dei criteri cui ricorrere per chiedere al gestore di un motore di ricerca la rimozione di URL reperibili in rete in associazione ai dati identificativi degli interessati. Allo stato attuale tale criterio, secondo l'orientamento

emerso nella sentenza *Google Spain* (causa C-131/12) e confermato anche da successive pronunce della CGUE (Causa C-507/17 e C-136/17), coincide essenzialmente con il nome della persona interessata, ma, in taluni casi, la valenza identificativa insita in ulteriori termini utilizzabili in associazione al nome o finanche a prescindere da esso è stata ritenuta tale da determinare, in una valutazione complessiva della richiesta, un'estensione dei criteri presi a riferimento. È quanto avvenuto nel caso di un senatore della Repubblica italiana coinvolto, negli anni novanta, in una vicenda giudiziaria per la quale era stato condannato in primo grado, ma che si era successivamente conclusa con sentenza di assoluzione; il medesimo, ritenendosi pregiudicato dalla perdurante reperibilità in rete di informazioni non aggiornate, ha chiesto la rimozione dei corrispondenti risultati di ricerca indicizzati in associazione al proprio nominativo, includendovi altresì la parola “condannato”. In questa circostanza l’Autorità (prov. 10 gennaio 2019, n. 10, doc. web n. 9090292) ha reputato opportuno dare seguito alla richiesta, anche mediante l’estensione a criteri di ricerca ulteriori rispetto al nome, in quanto la funzione ricoperta dall’interessato rendeva plausibile il fatto che detto criterio potesse essere impiegato dagli elettori per acquisire informazioni utili ai fini dell’esercizio del diritto di voto. La richiesta dell’interessato è stata poi accolta nel merito ritenendo che la circolazione in rete di informazioni non aggiornate, oltretutto in contrasto con i principi di liceità del trattamento indicato nell’art. 5 del RGPD, risultando per lo stesso pregiudizievole, fosse altresì idonea ad incidere sulla corretta formazione delle opinioni dell’elettorato e sulle conseguenti scelte effettuate.

In un altro caso (prov. 20 giugno 2019, n. 144, doc. web n. 9124401) si è ritenuto di dare rilievo alle caratteristiche specifiche della vicenda sottoposta all’attenzione del Garante, riconoscendo il diritto all’oblio invocato dall’interessato con riguardo a risultati di ricerca reperibili tramite termini di ricerca che, pur diversi dal nome e cognome, erano da ritenersi idonei a consentire l’identificabilità, anche se in via indiretta, dell’interessato medesimo. La richiesta proveniva da un professionista che aveva richiesto invano a Google la deindicizzazione di un URL reperibile *online* digitando non il proprio nome, ma il riferimento alla sua qualifica di presidente di una società cooperativa. Quest’ultima informazione consentiva il collegamento ad una pagina contenente una notizia non aggiornata relativa ad un procedimento penale nel quale era stato coinvolto dieci anni prima, ma riguardo al quale era poi intervenuta una sentenza definitiva di assoluzione. La permanenza in rete della notizia rappresentava, ad avviso dell’interessato, un gravissimo e irreparabile pregiudizio alla propria reputazione. L’Autorità ha ritenuto, in tale specifica circostanza, di poter accogliere la richiesta del reclamante muovendo dalla definizione di “dato personale” contenuta nell’art. 4 del RGPD (e riferita a “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”) e concludendo l’esame della vicenda nel senso che la qualifica menzionata all’interno dell’articolo si riferisce in maniera inequivocabile alla persona del reclamante, che rivestiva quella carica da moltissimi anni, tanto da essere ormai univocamente identificato con essa, specie nell’ambito della realtà di riferimento.

Larga parte delle doglianze presentate all’Autorità ha riguardato poi la perdurante reperibilità in rete di informazioni non aggiornate relative a vicende giudiziarie nelle quali sono stati coinvolti gli interessati proponenti il reclamo, conclusesi in modo per loro favorevole e/o comunque diverso rispetto a quanto rappresentato negli articoli contestati. La posizione assunta dal Garante ha portato, nella maggioranza dei casi, all’accoglimento delle richieste avanzate tenuto conto del fatto che, come affermato in più occasioni anche dalla CGUE, il gestore del motore di ricerca, in quanto titolare autonomo del trattamento consistente nell’indicizzazione di con-

tenuti pubblicati in rete da terzi, è tenuto al rispetto delle disposizioni dettate dalle norme in materia di protezione dei dati personali, tra le quali assume particolare rilievo quella riguardante i principi di liceità del trattamento (art. 5 del RGPD).

La necessità di garantire il rispetto di tali principi è avvertita, in questo settore, in modo particolare tenuto conto del fatto che l'aggregazione di dati provenienti da varie fonti consente agli utenti di disporre di una visione strutturata di informazioni riferite ad una determinata persona che, in assenza del motore di ricerca, non potrebbero essere connesse tra loro con la stessa facilità. Da qui l'importanza che il profilo che ne risulta veicoli informazioni esatte ed aggiornate su tale persona.

Questo aspetto è stato tenuto in considerazione, ad esempio, al fine di valutare positivamente la richiesta di un'interessata, avente un ruolo pubblico di rilievo, diretta ad ottenere la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al suo nominativo, di URL rinvianti ad articoli relativi ad un procedimento penale attivato a suo carico e conclusosi nei suoi confronti con la pronuncia di un decreto di archiviazione, circostanza della quale non si dava alcun conto all'interno di dette pagine. L'Autorità, ritenendo che la perdurante indicizzazione di tali informazioni fosse in contrasto con i principi di esattezza ed aggiornamento dei dati espressamente previsti dal RGPD (cfr. art. 5, par. 1, lett. *d*), ha accolto l'istanza disponendo la rimozione del collegamento con i contenuti pregiudizievoli (provv. 18 aprile 2019, n. 93, doc. web n. 9123997); la presenza di tali informazioni aveva peraltro determinato, quale ulteriore conseguenza a carico dell'interessata, l'associazione del suo nominativo con parole chiave aventi valenza negativa – quale “indagata” – nell'ambito della funzione di autocompletamento (cd. *autocomplete*), associazione poi corretta nel corso del procedimento dallo stesso titolare del trattamento.

Gli orientamenti dell'Autorità nell'ambito del trattamento di dati giudiziari si sono poi arricchiti di nuovi ed importanti parametri che tengono conto anche delle finalità riconosciute a determinati istituti previsti in ambito penale dall'ordinamento nazionale, come nel caso del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e dell'istituto della riabilitazione. Riguardo al primo profilo, ci sono stati diversi casi nei quali il Garante, nell'effettuare un bilanciamento tra l'interesse del pubblico a conoscere determinate informazioni ed il diritto di opposizione esercitato da un interessato coinvolto in un procedimento penale, ha dato rilievo alla posizione espressa da quest'ultimo riconoscendo, nel caso specifico, la sussistenza di una delle fattispecie cui la legge collega, quale effetto automatico dipendente dall'esiguità della pena inflitta, il beneficio della non menzione della condanna all'interno del certificato del casellario giudiziale richiesto dell'interessato medesimo (cfr. art. 24, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti”). Ciò che si è inteso valorizzare in questi casi (provv. 31 ottobre 2019, n. 203, doc. web n. 9207856) è la funzione riconosciuta dall'ordinamento a tale istituto che appare finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto: tale effetto verrebbe di fatto vanificato ove fosse consentito al gestore di un motore di ricerca l'ulteriore diffusione di dati giudiziari riferiti all'interessato (cfr. anche provv. 28 febbraio 2019, n. 50, doc. web n. 9103108).

Il tema della riabilitazione è stato invece esaminato in un provvedimento del 24 luglio 2019, n. 153 (doc. web n. 9136842) mediante il quale è stata accolta la richiesta di rimozione di alcuni URL reperibili in associazione al nominativo dell'interessato e riconducibili ad informazioni giudiziarie non più rappresentative della sua situazione attuale. Il procedimento nel quale era stato coinvolto l'interessato

si era infatti concluso nel 2010 con una sentenza di patteggiamento in relazione alla quale, circa tre anni dopo, lo stesso aveva ottenuto la riabilitazione, circostanza quest'ultima della quale non vi era alcuna traccia nelle pagine web indicate nell'atto di reclamo. La persistenza in rete di informazioni giudiziarie non aggiornate è stata giudicata in contrasto con i principi alla base dell'istituto della riabilitazione che, pur non estinguendo il reato, comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura premiale finalizzata al reinserimento sociale della persona (cfr. anche provv. 26 settembre 2019, n. 170, doc. web n. 9165117). Sono state sottoposte all'attenzione del Garante anche fattispecie nelle quali il tema della tutela dei dati personali si è in parte sovrapposta a questioni attinenti la violazione di diritti diversi facenti capo al medesimo individuo, quale quello alla reputazione, ed il cui accertamento spetta tendenzialmente all'Autorità giudiziaria ordinaria. Si sono registrati, tuttavia, casi nei quali non si è ravvisata la possibilità di operare una netta distinzione tra i due aspetti, se non a costo di negare tutela ai profili di protezione dati presenti. Ciò si è, ad esempio, verificato nell'ipotesi di richieste di rimozione di URL collegati a commenti negativi espressi all'interno di *forum* di utenti, per lo più non identificabili, nei quali veniva affermata l'esistenza di procedimenti penali pendenti a carico dell'interessato, informazione rivelatasi inesatta sulla base delle certificazioni prodotte dal medesimo nel corso del procedimento. Benché, in linea generale, l'Autorità non possa spingersi sino al punto di valutare la veridicità o meno di fatti o circostanze rappresentati all'interno di articoli di giornale o di commenti resi da terzi – trattandosi di aspetti non suscettibili di essere verificati in termini oggettivi – tuttavia, nei casi esaminati (provv. 24 gennaio 2019, n. 17, doc. web n. 9090795; provv. 26 settembre 2019, n. 175, doc. web n. 9168753), è emersa una sostanziale inesattezza dei dati ivi contenuti, tenuto conto del fatto che gli addebiti mossi alle persone interessate non risultavano comprovati dall'esistenza di procedimenti penali pendenti nei loro confronti o da condanne dagli stessi subite, come desumibile dalle certificazioni prodotte dai medesimi. L'ulteriore diffusione di tali informazioni non è stata pertanto ritenuta rispondente ad un interesse pubblico prevalente sul diritto all'oblio esercitato dall'interessato, né è stata altrimenti giustificata dal titolare del trattamento sul quale grava, ai sensi dell'art. 21 del RGPD, l'onere di dimostrare la sussistenza di motivi legittimi e cogenti per proseguire il trattamento.

L'Autorità ha invece riscontrato la presenza dei presupposti per la prosecuzione del trattamento, ritenendo quindi legittima la perdurante reperibilità in rete di informazioni relative ad una determinata persona, laddove il decorso di un lasso di tempo non significativo, unitamente alla gravità dei fatti addebitati all'interessato ed alla presenza in rete di informazioni aggiornate riguardo alla vicenda, abbiano portato a ritenere ancora sussistente l'interesse della collettività a disporre delle relative notizie (provv. 4 dicembre 2019, nn. 217 e 218, rispettivamente docc. web nn. 9232581 e 9232567); ciò anche nel caso in cui tale aggiornamento sia derivato dalla pubblicazione di informazioni recenti, provenienti anche da fonte diversa da quella segnalata dall'interessato, la disponibilità delle quali consentiva comunque agli utenti della rete di disporre di un quadro complessivo della vicenda corrispondente alla situazione attuale del medesimo (provv. 19 settembre 2019, n. 169, doc. web n. 9165102). Tale approccio è stato peraltro recentemente confermato dalla CGUE con la sentenza del 24 settembre 2019 (causa C-136/17) secondo la quale i limiti relativi al trattamento dei dati particolari di cui agli artt. 9 e 10 del RGPD trovano applicazione anche con riguardo ai gestori dei motori di ricerca. Pertanto questi ultimi devono, in linea di massima, accogliere le richieste di deindicizzazione riguardanti i *link* che rinviano a pagine web nelle quali compaiono dati personali

sensibili, a meno che tali *link* non si rivelino strettamente necessari per proteggere la libertà di informazione degli utenti di internet potenzialmente interessati ad avere accesso alle relative pagine web.

Tuttavia, nel caso in cui la richiesta di deindicizzazione riguardi pagine contenenti informazioni non più attuali (ad es., relative ad una condanna in primo grado di una persona poi assolta in appello) e sussistano circostanze tali da far ritenere prevalente l'interesse pubblico alla conoscenza – quali il ruolo pubblico rivestito dalla persona o la gravità del reato ad essa addebitato –, il gestore del motore di ricerca dovrà comunque ordinare i risultati di ricerca in base all'attualità dell'informazione.